

Pubblicato il 17/06/2021

N. 00935/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00744/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 744 del 2020, proposto da

Ditta Fastfood di Damiano Luca Cosimo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Ponzo, Leonardo Maruotti e Francesco G Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Salve, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Aventaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ditta Carbone Alessandra, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro De Matteis e Giuliano Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari monocratiche e collegiali ex artt. 55 e 56

c.p.a.:

- della determinazione n. 37 del 12.05.2020 Reg. Gen. n. 232 del Comune di Salve di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche per la stagione estiva 2020, dall'1.06.2020 al 30.09.2020;
 - della determina n. 16 del 16.03.2020 di indizione dell'Avviso pubblico;
 - della delibera della G.M. di Salve n. 29 del 18.02.2020;
 - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
- nonché per l'annullamento o la declaratoria di inefficacia:
- dell'autorizzazione e della concessione di posteggio (stallo 4 in Località Pescoluse) in favore della Ditta Carbone Alessandra, ove esistenti e ancorché non conosciute;
 - della concessione per il commercio su aree pubbliche per la stagione 2020 (stallo 4 in Località Pescoluse) in favore della Ditta controinteressata, ove esistente e ancorché non conosciuta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salve e di Carbone Alessandra;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176;

Visto l'art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla Legge 25 giugno 2020 n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2021 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Ditta ricorrente (che ha conseguito tre punti nella gara in questione) impugna la determinazione n. 37 del 12.05.2020 Reg. Gen. n. 232 del Comune di Salve di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche per la stagione estiva 2020, dall'1.06.2020 al 30.09.2020, la determina n. 16 del 16.03.2020, recante l'indizione dell'Avviso pubblico inerente la "Procedura di selezione ad evidenza pubblica per le assegnazioni di concessioni per il commercio su aree pubbliche per la stagione estiva 2020", la delibera della G.M di Salve. n. 29 del 18.02.2020, con cui sono state individuate le aree pubbliche da destinare alla fornitura di beni e servizi per la stagione estiva 2020, e ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Chiede, altresì, l'annullamento o la declaratoria di inefficacia dell'autorizzazione e della concessione di posteggio (stallo 4 in Località Pescoluse) in favore della Ditta Carbone Alessandra e della concessione per il commercio su aree pubbliche per la stagione 2020 (stallo 4 in Località Pescoluse) in favore della Ditta controinteressata (che ha conseguito quattro punti nella gara in questione).

A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010; violazione e falsa applicazione determina n. 16 del 16.3.2020; eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; irragionevolezza; ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti; erronea presupposizione.
2. Violazione e falsa applicazione art. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000; Violazione e falsa applicazione della determina n. 16 del 16.3.2020; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti.
3. Violazione e falsa applicazione della determina n. 16 del 16.3.2020; eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; irragionevolezza; ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti; erronea presupposizione.
4. Violazione dell'art. 3 e 41 Costituzione; irragionevolezza dell'azione amministrativa.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, parte ricorrente ha concluso come sopra riportato.

Con decreto cautelare n. 465 del 10/07/2020, il Presidente di questa Sezione ha respinto l'istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente e ha accolto, invece, l'istanza di abbreviazione dei termini processuali avanzata dalla medesima, fissando per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare la Camera di Consiglio del 21 Luglio 2020, previa riduzione alla metà dei termini processuali, ex artt. 53 e 55 c.p.a., con la seguente motivazione: *“Considerato che la parte ricorrente chiede, in primo luogo: “l'abbreviazione dei termini di legge (art. 53 c.p.a.) consentendo la fissazione dell'apposita udienza camerale entro la fine di luglio”, affermando, al contempo, testualmente che: “nel caso in cui ciò non fosse possibile, sussisterebbe l'estrema gravità ed urgenza per concedere l'invocata tutela cautelare monocratica poiché l'udienza cautelare a settembre comprometterebbe irrimediabilmente lo svolgimento dell'attività da parte della ricorrente e renderebbe sostanzialmente priva di interesse la decisione”.*

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art. 53 c.p.a. per l'accoglimento della proposta istanza di abbreviazione dei termini processuali e, quindi, insussistente il pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per come allegato dalla parte ricorrente e contemplato dall'art. 56 c.p.a.”.

Il 14/07/2020, si è costituito in giudizio il Comune di Salve, depositando un atto di costituzione, per affermare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'avverso ricorso.

Il 15/07/2020, si è costituita in giudizio la Ditta controinteressata, depositando un atto di costituzione, chiedendo di dichiarare inammissibile o gradatamente respingere il ricorso, unitamente ad ogni altra domanda con esso proposta ed all'istanza di tutela cautelare.

Il 17/07/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di respingere il ricorso avversario e l'istanza incidentale di sospensiva poiché inammissibile e gradatamente infondato nel merito.

Il 18/07/2020, la controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di dichiarare inammissibile o gradatamente rigettare il ricorso e la domanda cautelare.

In esito alla Camera di Consiglio del 21/07/2020, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 490 del 22/07/2020, ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: *“Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, almeno con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, atteso - essenzialmente - che:*

- quanto al primo motivo di ricorso, da un lato, la controinteressata ha dichiarato di possedere i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività e, dall'altro lato, la stessa sembra avere anche documentato il possesso (almeno) del requisito di cui all'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010 (avere frequentato con esito positivo un corso professionale...), nel mentre il requisito di cui all'art. 71, comma 6, lettera b) del D.lgs. n. 59/2010 (avere svolto per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente attività di somministrazione) non pare doversi necessariamente interpretare in termini di due anni solari completi, anche avuto riguardo al carattere stagionale dell'attività;

- quanto al secondo motivo di ricorso, la controinteressata sembra avere puntualmente indicato nella domanda i periodi di attività svolta anche mediante preciso riferimento alle S.C.I.A. presentate;

- quanto al terzo motivo di ricorso, la lex specialis correla l'attribuzione dei due punti contestati alla sola iscrizione alla Camera di Commercio da un anno, apparendo a tal fine irrilevante l'effettivo esercizio dell'attività;

Ritenuto, invece, che il quarto motivo di ricorso - incentrato sull'asserita illegittimità della previsione dell'assegnazione di un punteggio maggiore, in una graduatoria, per favorire l'imprenditoria femminile - necessita dell'approfondimento proprio della sede di merito;

Ritenuto, peraltro, sul piano del periculum in mora, insussistente l'allegato danno grave e irreparabile, per come allegato dalla parte ricorrente, in quanto, nella comparazione degli interessi in gioco, il ricorrente ha notificato il ricorso solo il 9 luglio scorso (in prossimità della scadenza del termine di decadenza), nel mentre la controinteressata aveva già avviato l'attività di "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pittule, crocchette, verdure grigliate miste etc.) su posteggio fisso di tipo A" sull'area assegnatale, come risulta dalla S.C.I.A. sanitaria per attività senza sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 del 2 luglio 2020".

Il 09/03/2021, i difensori di parte ricorrente hanno depositato in giudizio un'istanza di discussione da remoto per l'udienza pubblica del 27 aprile 2021 ex D.L. 28/2020 e D.L. 137/2020.

Il 26/03/2021, il Comune di Salve ha depositato in giudizio una memoria difensiva per rilevare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto "il provvedimento impugnato impinge l'assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche per la stagione estiva 2020 dall'1.06.2020 al 30.09.2020", insistendo per il rigetto del ricorso in quanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, perché palesemente infondato nel merito.

Il 26/03/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per precisare alcuni motivi di ricorso, sia alla luce dell'ordinanza cautelare di questo Tribunale, sia alla luce delle controdeduzioni delle controparti, chiedendo di accogliere nel merito il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati.

Il 27/03/2021, la controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di dichiarare inammissibile o gradatamente rigettare il ricorso.

Il 06/04/2021, il Comune di Salve ha depositato in giudizio una memoria di replica per reiterare l'eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e replicare alle contestazioni sollevate dal ricorrente con la memoria del 26.3.2021, insistendo per il rigetto del ricorso in quanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, perché inammissibile e palesemente infondato nel merito.

Il 27/04/2021, i difensori delle parti costituite in giudizio hanno discusso oralmente la causa, che è stata poi trattenuta in decisione.

DIRITTO

0. - Premesso che permane l'interesse della parte ricorrente quanto meno per le evidenti implicazioni di carattere risarcitorio (vedi istanza di prelievo depositata in giudizio il 18/01/2021), osserva il Collegio che il ricorso è fondato nel merito solo in parte e, pertanto, deve essere accolto parzialmente nei sensi di seguito precisati.

1. - Mentre i primi tre motivi di gravame - con i quali parte ricorrente lamenta, essenzialmente, il mancato possesso in capo alla Ditta controinteressata dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività (e, in particolare, dei due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente all'indizione della gara, di attività di somministrazione di alimenti e bevande), la incompletezza della dichiarazione resa dalla controinteressata per la mancata indicazione dei periodi di sospensione dell'attività e la illegittima attribuzione alla stessa dei due punti per la iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura da un anno poiché l'impresa della stessa risultava inattiva dal 30.10.2019 - sono infondati, come già segnalato nell'ordinanza cautelare n. 490 del 22/07/2020 di questo Tribunale, alla cui motivazione (riportata anche nella parte in fatto della presente sentenza) si fa rinvio, aggiungendo soltanto il rilievo che la Ditta controinteressata ha espressamente dichiarato di possedere i requisiti prescritti producendo nella gara *de qua* la certificazione attestante il superamento del corso professionale abilitante, il quarto motivo di gravame - incentrato sull'asserita illegittimità della previsione dell'assegnazione di un punteggio maggiore, in una graduatoria, per favorire l'imprenditoria femminile - a seguito del necessario approfondimento proprio della sede di merito è, ad avviso meditato del Collegio, fondato.

2. - In particolare, con il quarto motivo di gravame, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della previsione con la quale il bando, per favorire l'imprenditoria femminile, ha previsto l'assegnazione di un punto per le domande presentate da soggetti di sesso femminile e che è stata proprio l'attribuzione di questo ulteriore punto a determinare l'assegnazione dello stallo di che trattasi alla Ditta controinteressata, che ha ottenuto n. 4 punti a fronte dei n. 3 punti attribuiti alla Ditta ricorrente, sostenendo che, in una procedura comparativa, "non è possibile introdurre dei meccanismi che possano determinare l'aumento del punteggio per diminuire le disuguaglianze poiché potrebbe essere lesivo di altre posizioni" e che "Il Comune seppur meritorio nell'intervenire a sostegno dell'imprenditoria femminile ha però mosso un'evidente disparità di trattamento nei confronti della ricorrente che non potrà svolgere la propria attività". Nella memoria difensiva del

26/03/2021, parte ricorrente rimarca l'illegittimità di siffatta previsione del bando che “– seppur mossa dai migliori propositi – pone i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di vantaggio rispetto a quelli di altro sesso finendo, di fatto, per differenziare uomo e donna; pertanto, tale norma non può che risultare in contrasto con la parità tra sessi e, quindi, in definitiva – paradossalmente – finisce per essere ‘discriminatoria’”.

Osserva il Collegio che la predetta censura, tempestivamente formulata, è fondata.

Giova anzitutto richiamare la contestata previsione dell'Avviso pubblico di cui alla determina n. 16 del 16.03.2020 (“Procedura di selezione ad evidenza pubblica per le assegnazioni di concessioni per il commercio su aree pubbliche per la stagione estiva 2020”), che, sub “Requisiti richiesti: Parte A” prevede “Iscrizione Camera di Commercio

Iscrizione da un anno: punti 2

Iscrizione oltre 5 anni: punti 3

Iscrizione oltre 10 anni: punti 4

Impresa femminile: ulteriori 1 punti”.

Ciò premesso, deve essere, anzitutto, disattesa la eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del Comune resistente nella memoria difensiva del 16-17 luglio 2020, secondo la quale “Tale criterio preferenziale è stato fissato all'interno dell'avviso pubblico e la sua immediata lesività - per come percepita dal ricorrente - era evidente; ragion per cui l'impugnazione di detta previsione doveva intervenire entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua legale conoscenza (decorrente, al più tardi, dal 3/5/2020)”, in quanto non si tratta di una previsione del bando immediatamente lesiva (al momento della pubblicazione), e, quindi, autonomamente impugnabile. Infatti, se è vero che è stata proprio l'attribuzione di questo ulteriore punto previsto per l'impresa femminile dal bando in questione a determinare l'assegnazione dello stallo di che trattasi alla Ditta controinteressata, è altrettanto vero che nessuna lesione avrebbe subito parte ricorrente se alla controinteressata non fossero stati assegnati, al netto del punto controverso in questione, gli altri tre punti (come a parte ricorrente). Pertanto, bene ha fatto parte ricorrente ad impugnare in parte qua l'Avviso pubblico in questione congiuntamente all'atto applicativo (la determinazione n. 37 del 12.05.2020 Reg. Gen. n. 232 del Comune di Salve di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche per la stagione estiva 2020), che ha determinato una lesione concreta ed attuale alla posizione soggettiva della ricorrente.

Nel merito va, preliminarmente, effettuata una breve ricognizione delle norme che vengono in rilievo in *subiecta materia*:

- il Trattato sull'Unione Europea, dopo avere rimarcato che la “parità tra donne e uomini” costituisce valore fondante l'Unione, comune agli Stati membri (art. 2), espressamente statuisce che “L'unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini” (art. 3, par. 3);

- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (o Carta di Nizza) prevede “La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato” (art. 23), nonché il divieto di ogni discriminazione sulla base del sesso (art. 21);

- la Costituzione italiana prevede, all'art. 3, che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso... È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, all'art. 51, che “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”, e, all'art. 117, comma 7, che “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”;

- la parità di genere è inoltre sancita dall'art. 1 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), secondo il quale:

“1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il

riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.

3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività."

Secondo condivisibile giurisprudenza, «Le prescrizioni sopra menzionate manifestano, all'evidenza, la *voluntas normativa di promuovere la "eguaglianza sostanziale" tra i generi - alla luce di uno squilibrio storicamente incontrovertibile - rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, che la realizzazione di tale obiettivo rendono ancora difficile (art. 3, comma 2, Cost.). Le norme costituzionali assumono, indi:*

- valenza promozionale, imponendo cioè in positivo, la adozione di provvedimenti legislativi volti al raggiungimento dell'obiettivo;

- forza immediatamente precettiva, ponendo, in negativo, il divieto di trattamenti discriminatori.

Analogamente i principi sovranazionali valgono a vieppiù valorizzare la esigenza di assumere specifiche iniziative normative volte a colmare l'asimmetria di "posizione" tuttora esistente tra i sessi, non assurgendo ex se a "parametri di legittimità di atti amministrativi nazionali, se non nel significato di vietare ogni condotta discriminatoria" (CdS, V, 3144/14)» (T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione I, 02/04/2019, n. 731).

In particolare, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, «l'art. 51, comma 1, Cost., non può che ritenersi (nella parte che legittima le c.d. azioni positive, che il legislatore deve, però, formulare in concreto) norma meramente programmatica, come è evidente dal tenore letterale della disposizione, la quale così recita: "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

Facendo riferimento l'art. 51 cit. ad "appositi provvedimenti" per l'applicazione del principio, è evidente che in mancanza di appositi provvedimenti legislativi di carattere attuativo il principio non può trovare concreta ed immediata applicazione; al contrario, un carattere immediatamente precettivo può essere individuato solo nella sua accezione negativa, ovvero nel cd. divieto di discriminazione tra i sessi"» (Consiglio di Stato, Sezione V, 23/06/2014, n. 3144).

Ciò premesso, nel concreto caso di specie, la contestata disposizione dell'Avviso pubblico in questione - seppure iscrivibile (in tesi di parte resistente) nell'alveo delle misure di sostegno alla imprenditoria femminile, adottate (con il meritorio obiettivo - si intuisce - di promuovere le pari opportunità in un settore evidentemente caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna) in esplicitazione di una *potestas* dell'Amministrazione concedente connotata da ampi margini di discrezionalità - non può superare il vaglio di legittimità di questo Giudice, in quanto ridonda in una previsione oggettivamente discriminatoria per il sesso maschile, ossia in una sorta di discriminazione *a contrario*, in violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra donne e uomini, sanciti dalle plurime disposizioni sovranazionali, costituzionali e legislative sopra richiamate, oltreché dei principi, di derivazione comunitaria, di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra operatori economici, che si impongono in una procedura comparativa (in presenza di assegnazione di un bene pubblico, suscettibile di sfruttamento economico), alterando la parità di trattamento tra i partecipanti.

In altri termini, nel concreto caso di specie, la disposizione dell'Avviso pubblico che ha previsto l'assegnazione "*tout court*" di un ulteriore punto per l'impresa femminile è illegittima, insieme agli impugnati atti comunali consequenziali, poiché viola il divieto, normativamente imposto (in primo luogo a livello costituzionale), di ogni discriminazione sulla base del sesso, oltreché la regola *iuris* della parità di trattamento tra i partecipanti di un confronto concorrenziale.

3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso è fondato nel merito solo in parte e, pertanto, deve essere accolto parzialmente per le possibili (evidenti) implicazioni risarcitorie ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. (in base al quale "*Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori*"), in quanto i provvedimenti impugnati attengono all'assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche per la stagione estiva 2020 dall'1.06.2020 al 30.09.2020, ormai conclusa.

4. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo alla assoluta novità di talune delle questioni giuridiche affrontate) per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta l'illegittimità *in parte qua* degli atti comunali impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 svolta da remoto tramite applicativo Microsoft TEAMS con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Anna Abbate, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Abbate

IL PRESIDENTE

Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO